

Stratto di patto parasociale avente ad oggetto azioni di Enervit S.p.A., pubblicato ai sensi dell'art 122 del D.Lgs 58/98 e degli artt 129 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999.



Ai sensi dell'art 122 del D.Lgs n. 58/1998 e successive modifiche ("TUF") e degli artt 129 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche, si rende noto quanto segue.

1. Premessa

- (a) Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Sorbini (singolarmente definiti quali la "Parte" o il "Partecipante" e, collettivamente, le "Parti" o i "Partecipanti") hanno concluso in data 16 maggio 2008 ("Data di Sottoscrizione"), con efficacia sospensivamente condizionata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Enervit S.p.A. ("Enervit" o la "Società") sul Mercato Expandi, un accordo contenente pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs 58/1998 (il "Patto"), diretto a disciplinare i loro rapporti in qualità di azionisti della Società, ivi incluso talune pattuizioni relative ai limiti e alle modalità di trasferimento delle azioni ordinarie Enervit detenute dai Partecipanti, i rapporti di questi ultimi con i soci di minoranza alla data di Sottoscrizione, nonché talune regole di corporate governance;
- (b) in data 24 luglio 2008 hanno avuto inizio le negoziazioni delle azioni ordinarie Enervit sul Mercato Expandi ("Data di Efficacia").

2. Tipo di accordo

Le disposizioni contenute nel Patto, riprodotte in sintesi nel punto 5 che segue, sono riconducibili ad un patto di consultazione, ad un patto volto a disciplinare i limiti e le modalità di trasferimento di azioni ordinarie Enervit e ad un patto avente per effetto l'esercizio congiunto di un'influenza dominante, rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. a), b) e d) TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto hanno ad oggetto azioni ordinarie di Enervit con sede in Milano Viale Monte Rosa n. 96, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano con il n. 01765290067.

Alla Data di Efficacia il capitale sociale di Enervit ammonta ad Euro 4.628.000, suddiviso in 17.800.000 azioni ordinarie prive del valore nominale.

4. Soggetti aderenti al Patto e azioni Enervit da essi detenute

Il Patto ha ad oggetto tutte le azioni ordinarie Enervit ("Azioni") detenute dai Partecipanti a seguito della conclusione dell'offerta finalizzata all'ammissione a negoziazione delle azioni ordinarie Enervit sul Mercato Expandi e dell'integrale esercizio dell'opzione *greenshoe* da parte del coordinatore dell'offerta avvenuto in data 25 luglio 2008.

La tabella che segue illustra con riferimento ai soggetti aderenti al Patto il numero di azioni sindacate la percentuale della rispettiva partecipazione sulle azioni sindacate e sul capitale sociale.

Partecipanti	n. Azioni sindacate	% sul totale Azioni sindacate	% sul capitale sociale
Alberto Sorbini	3.151.801	35,30%	17,71%
Giuseppe Sorbini	3.151.801	35,30%	17,71%
Maurizia Sorbini	2.624.226	29,40%	14,74%
Totale	8.927.828	100%	50,16%

I Partecipanti hanno convenuto che le disposizioni del Patto si estenderanno automaticamente a tutte le azioni successivamente acquistate dai Partecipanti a qualsiasi titolo durante il periodo di vigenza del presente Patto.

5. Contenuto del Patto

5.1 Regole di corporate governance

Secondo il Patto, i Partecipanti si impegnano a riunirsi almeno dieci giorni prima della data prevista per ciascuna assemblea della Società in prima convocazione, su iniziativa di qualunque dei Partecipanti, per consultarsi preventivamente in relazione all'esercizio dei diritti sociali ed economici derivanti dalle Azioni conferite al presente Patto. In tale riunione i Partecipanti convengono di procedere ad una consultazione in merito ai temi posti all'ordine del giorno dell'assemblea della Società, con l'obiettivo di addivenire, per quanto ragionevolmente possibile e comunque nel rispetto delle finalità del presente Patto, alla determinazione di indicazioni di voto comuni. Qualora all'interno della riunione di consultazione non si raggiunga l'unanimità dei consensi, le Parti si impegnano ad esprimere il voto in assemblea ordinaria o straordinaria seguendo l'indicazione di voto espressa dalla maggioranza dei Partecipanti nella riunione di consultazione.

Con specifico riferimento alle delibere portanti la nomina degli amministratori e dei

sindaci della Società, i Partecipanti si impegnano a consultarsi nei tempi opportuni al fine di predisporre una lista comune ed a votare in favore di tale lista in sede di Assemblea sociale.

5.2 Vincoli alla circolazione delle azioni sindacate

Il trasferimento o qualunque titolo della titolarità (collettivamente, il "Trasferimento") delle Azioni (intendendosi per tali anche i diritti di acquisto o sottoscrizione di Azioni di qualsiasi genere) detenute dai Partecipanti (i) agli altri Partecipanti, (ii) ai coniugi dei Partecipanti e (iii) ai parenti dei Partecipanti in primo grado in linea retta è liberamente consentito a condizione che sottoscrivano per accettazione il Patto.

In tutti gli altri casi il Trasferimento delle Azioni è soggetto al consenso di tutti i Partecipanti. Il Partecipante che voglia trasferire in tutto o in parte le proprie Azioni dovrà tempestivamente informare dettagliatamente gli altri Partecipanti di tale volontà indicando l'ammontare di azioni offerte e delle condizioni dell'offerta. Ciascun Partecipante che abbia ricevuto la comunicazione di vendita dovrà comunicare per iscritto al potenziale venditore la volontà di manifestare il consenso al Trasferimento, fermo restando che il potenziale venditore dovrà rinunciare al Trasferimento delle proprie Azioni in caso di mancato consenso unanime al Trasferimento.

Nel caso in cui i Partecipanti non abbiano manifestato il consenso unanime al Trasferimento, ciascun Partecipante avrà la facoltà di acquistare per quota le Azioni da Trasferire (il "Diritto di Call") al prezzo che i Partecipanti sin d'ora convengono di fissare nella misura pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di Borsa registrati dalle Azioni nei trenta giorni che precedono la data della comunicazione di vendita diminuito del 20%.

Nel caso in cui uno, o entrambi gli altri Partecipanti, esercitino il Diritto di Call, il prezzo, come sopra definito, sarà pagato nel termine di ventiquattro mesi dalla data del Trasferimento delle Azioni da Trasferire, restando inteso che per i primi sei mesi non verrà corrisposto alcun interesse e successivamente gli interessi saranno calcolati sulla base del tasso Euribor a tre mesi, più uno spread del 2%.

I Partecipanti hanno la facoltà di dare in pegno tutte o parte delle proprie Azioni, a condizione che venga espressamente escluso il diritto di voto a favore del creditore pignoratizio, previa tempestiva comunicazione agli altri Partecipanti di tale volontà.

5.3 Rapporti con i soci di minoranza

Nel caso in cui i Partecipanti abbiano manifestato il consenso unanime al Trasferimento ad un terzo acquirente di parte delle loro Azioni, le Parti si impegnano a fare tutto quanto possibile affinché a ciascuno dei soci di minoranza alla Data di Sottoscrizione del Patto, L.Q.H. S.A., Tamburi Investment Partners S.p.A. e Claudio Costamagna, sia consentita la possibilità di cedere le proprie azioni per quota (nelle medesime percentuali cedute dai Partecipanti al terzo acquirente) alle medesime condizioni per azione pattuite dai Partecipanti (il "Diritto di Covendita").

I Partecipanti che intendano cedere Azioni della Società ne dovranno dare comunicazione scritta a L.Q.H. S.A., Tamburi Investment Partners S.p.A. e Claudio Costamagna unitamente all'indicazione del nome, o della denominazione, dell'indirizzo, o sede, del terzo acquirente, del numero delle azioni che intendono cedere nonché del loro prezzo e delle modalità di pagamento.

Tale Diritto di Covendita non sussiste (i) nel caso di trasferimento al terzo acquirente di un numero di Azioni dei Partecipanti tale per cui i Partecipanti rimangano titolari di una partecipazione complessivamente non inferiore al 40% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto e (ii) in caso di Trasferimento delle Azioni dai Partecipanti (a) agli altri Partecipanti, (b) ai coniugi dei Partecipanti e (c) ai parenti dei Partecipanti in primo grado in linea retta. Il Diritto di Covendita di cui al presente punto potrà essere esercitato solo nel caso in cui il terzo acquirente, a seguito dell'acquisto delle Azioni dei Partecipanti e di L.Q.H. S.A., Tamburi Investment Partners S.p.A. e Claudio Costamagna, venga a detenere una partecipazione del capitale della Società inferiore alla soglia prevista dalla legge per l'applicazione della normativa in materia di offerta pubblica di acquisto obbligatoria.

Ai sensi del Patto, qualora il terzo acquirente non fosse interessato all'acquisto di tutte le azioni offerte dai soci di minoranza (L.Q.H. S.A., Tamburi Investment Partners S.p.A. e Claudio Costamagna) che abbiano esercitato il Diritto di Covendita, nessuno dei Partecipanti potrà procedere alla vendita.

Ai sensi del Patto ciascun Partecipante si asterrà dallo stipulare o aderire a patti parasociali - nel senso indicato dall'art. 122 del D. Lgs. 58/1998 - con soggetti terzi senza il previo accordo di tutti gli altri Partecipanti.

6. Durata del Patto

Il Patto è valido ed efficace per la durata di 3 anni a partire dalla Data di Efficacia.

7. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 TUF

I Partecipanti in virtù del Patto esercitano un'influenza determinante su Enervit S.p.A. In forza del Patto, nessuno degli aderenti ha il potere di esercitare individualmente il controllo sulla Società ai sensi dell'art. 93 TUF.

8. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato presso il Registro Imprese di Milano in data 31 luglio 2008.

2 agosto 2008